



REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Camera di Commercio di Savona, istituito con determinazione del Segretario Generale n. 855 del 21.12.2012 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011).

Art. 2
(Composizione e sede)

1. Il Comitato è composto:
 - da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
 - da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. I componenti della parte pubblica sono nominati con atto del Segretario Generale, che prende atto dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; con tale atto viene altresì nominato/a, tra i componenti designati dall'Ente, il/la Presidente. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.
3. Un componente del Comitato, anche a rotazione, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Comitato ha sede presso la Camera di commercio di Savona, in via Guarda Superiore n. 16.
5. L'attività svolta dai dipendenti camerale in seno al Comitato è considerata a tutti gli effetti attività di servizio.

Art. 3
(Durata e cessazione dall'incarico)

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.
4. La cessazione dall'incarico di componente del Comitato può avvenire:
 - a. per cessazione del rapporto di lavoro;

1



5. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
7. I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.
8. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al Segretario Generale dell'Ente per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Art. 7
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato, operando in stretto raccordo con il vertice dell'Amministrazione, assolve ad ogni compito ad esso attribuito da norme di legge, da regolamenti e dal C.C.N.L.. Esercita, a titolo esemplificativo, i compiti di seguito elencati:
 - a. propositivi su:
 - predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
 - promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
 - analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
 - diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
 - azioni volte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 - collaborazione con l'Amministrazione, anche attraverso il diretto raccordo con specifiche figure professionali quali il responsabile della prevenzione e sicurezza o il medico del lavoro, per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere organizzativo, in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale o psichica;
 - azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – nella Camera di Commercio di Savona;
 - b. consultivi, formulando proposte a seguito della valutazione di fatti segnalati da dipendenti relativamente ad azioni di discriminazione e formulando pareri su:
 - progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;



Art. 9

(Rapporti tra il Comitato e la Camera di Commercio)

1. I rapporti tra il Comitato e la Camera di Commercio sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB della Camera di Commercio.
3. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e uffici della Camera di Commercio, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 10

(Rapporti con organi e organismi)

1. Per la realizzazione delle attività di competenza il Comitato si raccorda, qualora necessario, con altri Enti, istituzioni o comitati aventi analoghe finalità.
2. Il Comitato si rende disponibile a collaborare, in particolare e per quanto di specifica competenza per ciascun soggetto, con:
 - il Consigliere Nazionale di Parità;
 - l'UNAR – Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali costituito presso il Dipartimento delle Pari Opportunità;
 - l'Organismo indipendente di valutazione.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Art. 12

(Validità e modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti del Comitato.
3. Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Camera di Commercio ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.